



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Aggiornato all'11/07/2024
Delibera n. 329

STATUTO
della
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

INDICE

INDICE.....	2
Titolo I.....	5
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA.....	5
Art. 1 - Costituzione.....	5
Art. 2 - Durata e sede	5
Art. 3 - Scopi e fini	5
Art. 4 - Rapporti Nazionali.....	6
Art. 5 - Rapporti Internazionali.....	6
TITOLO II	7
I SOGGETTI.....	7
Art. 6 - Gli Affiliati: le Società e le Associazioni Sportive	7
Art.7 - I Diritti degli Affiliati.....	7
Art. 8 - I Doveri degli Affiliati.....	7
Art.9 - Rinnovo dell'affiliazione	8
Art.10 - Cessazione dell'Affiliazione.....	8
Art. 11 - I Tesserati	8
Art. 12 - I Diritti del Tesserati.....	9
Art. 13 - I Doveri dei Tesserati.....	9
Art. 14 - Tesseramento: durata e cessazione - Vincolo sportivo	10
Art. 15 - Gruppi Sportivi Militari, Corpo nazionale dei vigili del fuoco.....	10
Titolo III.....	11
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE	11
Art. 16 - Gli Organi Federali.....	11
ORGANI FEDERALI CENTRALI	11
Art. 17 - L'Assemblea Nazionale	11
Art. 18 - Partecipazione con diritto di voto	12
Art. 19 - Deleghe tra Società ed Associazioni.....	12
Art. 20 - Voto base.....	13
Art. 21 - Voti plurimi.....	13
Art.22 - Convocazione e validità delle Assemblee	16
Art.23 - Svolgimento. Modalità di delibera dell'Assemblea Nazionale.....	17
Art. 24 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.....	18
Art.25 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.....	19
Art. 26 - Modifiche allo Statuto	19
Art. 27 - Il Presidente.....	20
Art. 28 - I Vice Presidenti	21
Art. 29- Il Consiglio Federale – Composizione e decadenza.....	21



Alessandro Cherubini



Art. 30- Convocazione del Consiglio Federale	22
Art. 31 Competenze del Consiglio Federale	23
TITOLO IV	24
ALTRI ORGANI FEDERALI CENTRALI	24
Art. 32 – Il Segretario Generale	24
Art.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	24
Art. 34 – Commissione Federale di Garanzia	25
Art. 35– Ufficio del Procuratore Federale	26
Art.36 - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale	26
TITOLO V	26
ORGANI CONSULTIVI e ORGANI TECNICI FEDERALI.....	26
Art. 37- Il Consiglio di Presidenza Federale.....	26
Art.38 - La Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali.....	26
Art. 39 – Le Commissioni Federali.....	27
TITOLO VI	27
ORGANI FEDERALI TERRITORIALI.....	27
Art. 40 – L'Assemblea Regionale	27
Art. 41 - I Comitati Regionali	28
Art. 42 - Il Presidente del Comitato Regionale	29
Art.43- Le Assemblee Provinciali	29
Art. 44 - I Comitati Provinciali	29
Art. 45 - I Presidenti dei Comitati Provinciali	30
Art.46 - I Delegati Regionali e Provinciali	30
Art.47 - I Commissari Straordinari	30
Titolo VII	30
ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA e ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE	30
Art.48 - Principi Generali della Giustizia Sportiva Federale.....	30
Art.49 - Sistema di giustizia – Collegio di Garanzia dello Sport.....	32
Art.50 - Istituzione, nomina e attribuzioni del Giudice Sportivo.....	32
Art.51 - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio	32
Art.52 - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.....	32
Art.53 – Attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento: rinvio.....	33
Art.54 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali.....	33
Art.55 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio.....	33
Art.56 – Arbitrato federale	33
Titolo VIII	34
ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI	34
Art. 57 - Eleggibilità	34
Art.58 - Incompatibilità	35
Art. 59 – Presentazione delle candidature	35



<i>Art.60 -- Durata delle cariche.....</i>	<i>36</i>
<i>Titolo IX.....</i>	<i>36</i>
<i>GESTIONE FINANZIARIA</i>	<i>36</i>
<i>Art.61 - Patrimonio</i>	<i>36</i>
<i>Art. 62 - Esercizio Finanziario</i>	<i>36</i>
<i>TITOLO X</i>	<i>36</i>
<i>NORME TRANSITORIE E FINALI.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 63 - Regolamenti Federali.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 64 - Proposta di scioglimento della Federazione.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 65 - Cariche Onorarie</i>	<i>37</i>
<i>Art. 66 -- Disposizioni finali.....</i>	<i>37</i>



STATUTO

Titolo I COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione

- 1.1. La Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), nata come C.I.S.O. il 26/11/1978 e istituita con atto costitutivo del 5.3.1985, è stata riconosciuta quale DSA con delibera n.1170 del 23.2.2001 del Consiglio Nazionale del CONI.
- 1.2. La FISO è un'associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell'Art. 18 del D.lgs. 23.7.1999, n.242 e s.m.i. e alla quale è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI e nel rispetto dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (d'ora in poi Principi Fondamentali).
- 1.3. La FISO è in rapporto federativo con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).
- 1.4. La Federazione Italiana Sport Orientamento è l'unico organismo che rappresenta lo sport Orientamento in Italia. Essa non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non previsto dal D.lgs. 23.7.1999 n.242 e s.m.i., dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.
- 1.5. La FISO è contraria ad ogni discriminazione razziale, religiosa, politica o di genere e garantisce il rispetto del principio democratico e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 1.6. La FISO aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e alle norme del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, che devono intendersi integralmente richiamate nel presente Statuto.
- 1.7. La FISO è riconosciuta da parte del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ai fini sportivi, quale disciplina sportiva paralimpica associata (DSP).

Art. 2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della FISO è illimitata.
- 2.2 La FISO ha sede legale a Trento.
- 2.3. Il Consiglio Federale, se ritenuto necessario, può fissare la sede delle riunioni in una località diversa.

Art. 3 - Scopi e finalità

- 3.1 Le discipline riconosciute dello Sport Orientamento sono le seguenti:
 - Corsa Orientamento (abbreviato in C-O);
 - Sci Orientamento (abbreviato in SCI-O), da praticarsi con sci o racchette da neve;
 - Mountain Bike Orientamento (abbreviato in MTB-O);
 - Orientamento di Precisione (abbreviato in Trail-O). Quest'ultima è riconosciuta anche come disciplina paralimpica.
- 3.2. Il Consiglio Federale potrà deliberare l'inserimento di altre discipline e/o specialità delle discipline già previste nel rispetto delle norme e regolamenti delle Federazioni Internazionali di riferimento, cui la FISO è affiliata, e del CONI, emanando anche il corrispondente regolamento gara.
- 3.3 La FISO promuove, diffonde e disciplina in tutto il Territorio nazionale la pratica sportiva dell'Orientamento in ogni sua manifestazione di tipo sportivo, agonistico, promozionale, amatoriale, ricreativo ed educativo, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca ed altri Ministeri, le Forze Armate, gli Enti Locali e gli Enti di Promozione Sportiva, e attuando programmi di formazione per Atleti, Tecnici ed insegnanti scolastici.
In tale contesto può provvedere alla stipula di convenzioni e protocolli con altre federazioni e discipline associate, EPS, enti pubblici ed associazioni.



- 3.4 La FISO promuove lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione a tutte le manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del CONI, dell'International Orienteering Federation (I.O.F.), alla quale aderisce, e nel rispetto dei principi del C.I.O.
- 3.5 Promuove lo sviluppo di uno sport a livello non agonistico, di uno sport per tutti, di uno sport che si pratica nella natura e che favorisce la crescita della persona nel riconoscimento dei fondamentali valori di lealtà e di rispetto dell'ambiente.
- 3.6 La FISO non persegue fini di lucro. Le entrate della FISO derivano dall'attività sportiva, dalle sponsorizzazioni, dai contributi del CONI e del CIP.
- 3.7 Per l'attuazione degli scopi sociali la FISO potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (in qualità di parte finanziata) e quant'altro risulti utile per perseguire i propri scopi a giudizio dell'organo amministrativo, inclusa l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre Società o Consorzi. In particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà dar corso alla costruzione di strutture sportive, inclusa l'acquisizione delle relative aree, sia in proprietà o in concessione o ad altro titolo, nonché l'acquisto di immobili per scopi connessi alla propria attività.
- 3.8 La FISO, quale unico organismo rappresentante lo sport dell'Orientamento in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni, è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa, ivi compresi tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede televisiva, cinematografica, telefonica, radiofonica, audiovisiva, multimediale con ogni più esteso diritto di elaborazione e riproduzione e dei relativi proventi, senza limiti di tempo e di spazio, su qualunque supporto o canale distributivo o piattaforma. E' altresì titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi ai propri marchi, al logotipo, a simboli, ad emblemi, a nomi di manifestazioni federali. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della FISO è consentito agli Organi Territoriali della FISO, agli Affiliati e agli enti aderenti solo nell'ambito di attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti o in altri contesti è subordinato a preventivi atti autorizzativi della FISO. La mancata osservanza di tali disposizioni costituisce violazione disciplinare. Il Consiglio Federale ha facoltà di disciplinare le suddette materie con appositi regolamenti.
- 3.9 L'utilizzo del logo del CONI e della IOF è subordinato alle disposizioni emanate in materia rispettivamente dal CONI stesso e dalla IOF.
- 3.10 La FISO previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti ed accetta incondizionatamente le norme sportive anti-doping in attuazione del Codice della W.A.D.A.
- 3.11 La FISO promuove lo sviluppo dell'attività sportiva a favore di persone con disabilità in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP e dell'ICP (International Paralympic Committee).
- 3.12 La FISO persegue le attività sportive paralimpiche sotto la vigilanza del CIP anche in merito all'utilizzazione dei contributi dallo stesso erogati.
- 3.13 La FISO recepisce i principi enunciati negli artt.5, comma 2, lett.b), 15 e 16 del D.lgs. 8 gennaio 2004, n.15, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle Assemblee elettive.

Art. 4 - Rapporti Nazionali

- 4.1 La FISO, nell'ambito del rapporto federativo con il CONI, organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, è riconosciuta Disciplina Sportiva Associata dal CONI e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
- 4.2. La FISO svolge l'attività sportiva e la relativa attività di gestione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del CONI anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Art. 5 - Rapporti Internazionali

- 5.1 La FISO aderisce, a seguito di affiliazione avvenuta in data 03/09/1979, alla I.O.F., (costituita nel 1961 e riconosciuta dal C.I.O.), di cui riconosce, accetta e applica lo Statuto ed i Regolamenti. La FISO svolge la



Alessandro Cherubini



propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.O.F. purché non siano in contrasto con i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, con il Codice della Giustizia Sportiva, con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del CONI.

- 5.2 La FISO è ufficialmente riconosciuta dalla I.O.F. come unica rappresentante per l'Italia dello Sport dell'Orientamento in campo internazionale.
- 5.3 La FISO gestisce la propria attività conformemente alla Carta Olimpica del C.I.O.

TITOLO II I SOGGETTI

Art. 6 - Gli Affiliati: le Società e le Associazioni Sportive

- 6.1 Sono Affiliate alla FISO le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Associazioni di Promozione Sociale Sportive (APS) con finalità sportive (d'ora in poi "Affiliati") che intendono praticare, sotto qualunque forma sociale, lo sport dell'Orientamento a livello agonistico, non agonistico, promozionale e/o amatoriale le cui domande siano state accolte dal Consiglio Federale.
- 6.2 Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, dal Consiglio Federale. Gli Affiliati devono essere retti da uno Statuto redatto in base alle norme vigenti, che prevede l'assenza dello scopo di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna ed ottemperare a quanto previsto dall'Art.29 dello Statuto del CONI.
- 6.3 La domanda di prima affiliazione può essere presentata alla FISO in ogni momento dell'anno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.
- 6.4 Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società/Associazioni accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati, i Principi di Giustizia Sportiva, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, le norme sportive anti-doping e tutti i Regolamenti Federali che saranno emanati dal Consiglio Federale. Le Società/Associazioni sono tenute, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.
- 6.5 Gli Affiliati devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- 6.6 I requisiti e le procedure per l'Affiliazione e la riaffiliazione sono contenute nel Regolamento Organico e non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.
- 6.7 Le domande di affiliazione e di riaffiliazione devono essere approvate dal Consiglio Federale, previo parere non vincolante dell'organo territoriale (Comitato/Delegazione Regionale) competente. Il Consiglio Federale può non accettare le domande di riaffiliazione se sussistono gravi inadempienze nei confronti della FISO da parte della Società/Associazione o del Presidente della Società/Associazione. Il Consiglio Federale accoglie le domande di affiliazione e, se delegata dal Consiglio Nazionale del CONI, provvede in prima istanza al riconoscimento ai fini sportivi delle Società/Associazioni.

Art.7 – I Diritti degli Affiliati

- 7.1 Gli Affiliati hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie secondo le norme statutarie e regolamentari;
- partecipare all'attività ufficiale in base ai regolamenti e all'attività di Orientamento a carattere internazionale;
- organizzare manifestazioni sportive di Orientamento secondo le norme emanate dagli organi federali;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FISO.

Art. 8 – I Doveri degli Affiliati

- 8.1 Gli Affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, che siano Tesserati FISO, lo Statuto e i Regolamenti della FISO, nonché le statuzioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle



singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

- 8.2 Gli Affiliati sono soggetti alla Giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- 8.3 Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base. Devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
- 8.4 Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FISO gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art.9 – Rinnovo dell'affiliazione

- 9.1 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
- 9.2 La Società/Associazione non riaffiliata non può partecipare all'attività sportiva agonistica, a quella non agonistica e neppure all'attività organizzativa.
- 9.3 Alla domanda di riaffiliazione deve essere allegata una comunicazione che informi la FISO se sono cambiati lo Statuto della Società/Associazione nonché l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, PEC, e-mail, il nome del Presidente e dei Membri del Consiglio ed il nominativo dell'eventuale Medico Sociale. Deve essere allegato il documento attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Art.10 – Cessazione dell'Affiliazione

- 10.1 Le Società/Associazioni affiliate cessano di appartenere alla FISO nei seguenti casi:

- A) per recesso;
 - B) per scioglimento volontario;
 - C) per inattività sportiva agonistica, non agonistica, ludica, promozionale o amatoriale durante le due ultime annate sportive;
 - D) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, deliberata dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
 - E) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nel soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - F) per inadempienza degli impegni assunti ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della FISO;
 - G) per mancata riaffiliazione annuale nei termini previsti dai regolamenti federali.
- 10.2 In caso di cessazione dell'Affiliazione gli Affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FISO o ad altri Affiliati o Tesserati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione della qualità di Affiliato sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FISO e/o agli altri Affiliati. Essi sono comunque ancora passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalle leggi statali vigenti.

- 10.3 Il provvedimento di cessazione dell'Affiliazione di cui alle lett. C), D), E) ed F) o di diniego di Affiliazione da parte del Consiglio Federale verrà notificato - da parte della Segreteria Federale – agli Affiliati interessati e ai Comitati/Delegazioni Regionali competenti per Territorio. Avverso il diniego di Affiliazione o avverso la revoca dell'Affiliazione di cui alle lett. C), D), E) ed F) è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, la quale si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. N) dello Statuto del CONI.

Art. 11 – I Tesserati

11. 1 Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati:

- a) I Dirigenti Federali (il Presidente, i Consiglieri Federali e gli altri Dirigenti Federali elettivi);





- b) I dirigenti sociali (il Presidente e i dirigenti dei soggetti Affiliati);
- c) I Soci degli Affiliati;
- d) Gli Amatori. Sono le persone fisiche che svolgono esclusivamente attività ludico-motorie e amatoriali in modo non organizzato e non continuativo.
- e) gli Atleti agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate;
- f) gli Atleti non agonisti tramite gli Affiliati;
- g) I Tecnici tramite gli Affiliati;
- h) gli ufficiali di gara;
- i) i medici sociali;
- j) i medici federali;
- k) i Membri Onorari.

11.2 Il tesseramento dei dirigenti sociali, degli Atleti e dei Tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle Società/Associazioni di appartenenza. Il tesseramento in qualità di Tecnico è rilasciato solo ai soggetti che abbiano ottenuto le qualifiche necessarie.

11.3 Gli Amatori potranno procedere con il tesseramento individuale con la Federazione, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito Regolamento.

11.4 I dirigenti federali centrali o territoriali entrano a far parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina; gli ufficiali di gara entrano a far parte della Federazione all'atto del conseguimento della qualifica con l'inquadramento in apposito albo.

11.5 I medici federali entrano a far parte della Federazione all'atto della nomina con l'inquadramento in apposito albo. I medici sociali entrano a far parte della Federazione dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società o Associazione di appartenenza.

11.6 I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 12 – I Diritti del Tesserati

12.1 I Tesserati hanno diritto:

- di partecipare all'attività federale nazionale ed internazionale, secondo le norme federali;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISO nell'attività sportiva;
- di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche federali;
- di partecipare alle Assemblee federali;
- per le Atlete in maternità, di non perdere la posizione raggiunta nelle classifiche federali, dall'inizio della gravidanza fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 13 – I Doveri del Tesserati

13.1 I tesserati sono tenuti ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i Regolamenti della FISO nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

13.2 I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.



13.3 I Tesserati devono praticare lo Sport Orientamento in conformità alle norme e agli indirizzi della IOF, del CONI, della FISO e nel rispetto delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

13.4 I tesserati selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FISO, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

13.5 E' fatto divieto ai Tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero in quello della Federazione Internazionale.

Art. 14 – Tesseramento: durata e cessazione - Vincolo sportivo

14.1 Il Tesseramento federale ha la durata pari a quella dell'anno solare entro il quale viene conseguito.

14.2 Le procedure di tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

14.3 Il tesseramento cessa:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato rinnovo nei termini;
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- per radiazione comminata dai competenti Organi di Giustizia;
- a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla FISO.

14.4 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

14.5 I tesserati sono vincolati con l'Affiliato al quale si iscrivono per l'intero anno agonistico. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Per le modalità di svincolo durante detto periodo, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Organico.

Art. 15 – Gruppi

Sportivi Militari, Corpo nazionale dei vigili del fuoco

15.1 I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla FISO non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società/Associazioni sportive.

I componenti degli organi direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla FISO.

15.2 La partecipazione degli Atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FISO, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

15.3 La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FISO, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di Atleti dello stesso Gruppo Sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

15.4 Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso organismo, viene invitato e può partecipare alle sedute del Consiglio Federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i Gruppi Sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

Alessandro Cherubini



Titolo III STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 16 - Gli Organi Federali

16.1 Sono Organi Federali Centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Commissione Federale di Garanzia;
- g) l'Ufficio del Procuratore Federale.

16.2 Sono Organi Federali Territoriali:

- a) le Assemblee Regionali;
- b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
- c) i Comitati Regionali;
- d) i Delegati Regionali;
- e) le Assemblee Provinciali;
- f) i Presidenti dei Consigli Provinciali;
- g) i Consigli Provinciali;
- h) i Delegati Provinciali.

16.3 Sono Organi consultivi Federali:

- a) il Consiglio di Presidenza;
- b) la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali.

16.4 Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) la Corte federale d'Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.

16.5 Le Commissioni Federali sono organismi Tecnici della Federazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale.

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 17 – L'Assemblea Nazionale

17.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale.

17.2 L'Assemblea Nazionale determina, esamina e valuta, attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività della Federazione. Adotta le relative deliberazioni e provvede all'elezione degli Organi Federali di competenza.

17.3 Vi sono 2 tipologie di Assemblee Nazionali: l'Assemblea Ordinaria Elettiva e l'Assemblea Straordinaria. A sua volta l'Assemblea Straordinaria può essere Elettiva o di altra natura.

17.4 L'Assemblea Nazionale può essere tenuta in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un'ora.

17.5 L'Assemblea Nazionale è costituita dai:

- Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto o dai loro Delegati ai sensi dell'Art. 18;
- Rappresentanti degli Atleti;
- Rappresentanti dei Tecnici inseriti negli albi Tecnici della FISO.

Art. 18 - Partecipazione con diritto di voto

- 18.1 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Società/Associazioni che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, nonché ai Gruppi sportivi militari e Gruppi spostivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea e a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della FISO stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 39/2021 e riconosciuta dalla FISO. Pertanto, occorre che almeno un tesserato agonista partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle quattro discipline.
- 18.2 Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- 18.3 È preclusa la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti di Società/Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento e a coloro cui sia stato inflitto un provvedimento disciplinare di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 18.4 Hanno diritto di voto:
- i Presidenti degli Affiliati. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Atleti o Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea;
 - i Rappresentanti degli Atleti tesserati ed in attività, democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni, o i loro sostituti appartenenti alla stessa Società/Associazione;
 - i Rappresentanti dei Tecnici tesserati ed in attività, democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni o i loro sostituti appartenenti alla stessa Società/Associazione.
- 18.5 Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, senza diritto di voto:
- a) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
 - b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) i membri degli Organi di Giustizia ed il Procuratore Federale;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
 - f) i Candidati alle cariche elettive;
 - g) i Membri Onorari della FISO.
- 18.6 Il Segretario Generale, che assiste alle riunioni delle Assemblee nella sua qualifica, redige il verbale dell'Assemblea.
- 18.7 Il Presidente, i membri del Consiglio Federale ed i Candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega.
- 18.8 I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare gli Affiliati né direttamente, né per delega.
- 18.9 I Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Provinciali non possono rappresentare gli Affiliati né direttamente, né per delega.

Art. 19 – Deleghe tra Società ed Associazioni

- 19.1 In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società/Associazioni aventi diritto di voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
- n. 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - n. 2 deleghe fino a 400 associazioni e società votanti;



- n.3 deleghe fino a 800 associazioni e società votanti;
- n.4 deleghe, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- n.5 deleghe, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

- 19.2 I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle rispettive Società/Associazioni o assemblee di categoria devono partecipare direttamente alle Assemblee nazionali e non possono ricevere, né rilasciare deleghe ad altre Società/Associazioni. I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni, tesserati e in attività, eleggeranno i rispettivi consiglieri federali in quota atleti. I rappresentanti eletti da tutti i tecnici maggiorenni, tesserati e in attività, eleggeranno i rispettivi consiglieri federali in quota tecnici.
- 19.3 Gli Atleti e i Tecnici possono invece avere un massimo di tre deleghe nella rispettiva assemblea di categoria. Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici nelle Assemblee Nazionali, viene attribuito l'elettorato attivo agli Atleti ed ai Tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla FISO. I Tecnici devono essere inquadrati negli albi federali.
- 19.4 La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'Affiliato delegante e contenere a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'Affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso.

Art. 20 – Voto base

Tutte le Società/Associazioni affiliate hanno diritto al voto di base che sarà pari a 10; il voto sarà così ripartito:

- a) n. 7 voti al Presidente dell'Affiliato;
- b) n. 2 voti ai rappresentanti degli Atleti;
- c) n. 1 voto al rappresentante dei Tecnici.

Art. 21 – Voti plurimi

- 21.1 Ogni Affiliato che abbia maturato l'anzianità di affiliazione ex art.18.1 del presente Statuto e che abbia svolto attività agonistica, oltre al voto base di cui all'art. 20 del presente Statuto, ha diritto ai voti plurimi. I voti plurimi assegnati agli Affiliati saranno sommati al voto base ex art. 20, lett.a) ed esercitati dal Presidente della Società/Associazione. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Atleti e Tecnici con diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art.18.4 del presente Statuto.
- 21.2 L'attività sportiva promozionale, amatoriale, ricreativa, educativa o, comunque, non agonistica di cui all'art. 3.3 del presente Statuto non dà diritto ad alcun voto aggiuntivo, ma solamente al voto base.
- 21.3 Ai fini del computo dei voti plurimi vengono considerati i punteggi attribuiti a tutti gli atleti agonisti conseguiti nelle prove di Campionato Italiano e di Coppa Italia (individuale e staffetta) dell'ultimo anno agonistico precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea Nazionale Elettiva, a condizione che le gare di Campionato e di Coppa Italia abbiano avuto regolare svolgimento. L'eventuale annullamento delle competizioni, la loro mancata omologazione o la rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi punteggi. Qualora nell'ultimo anno agonistico precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea Nazionale Elettiva non si sia svolta nessuna prova di Campionato Italiano e Coppa Italia, per il calcolo dei voti plurimi si utilizzerà l'ultima Classifica Nazionale di Società disponibile che sia completa e valida.
- 21.4 Non verranno computati i punteggi ottenuti dagli Atleti stranieri che non siano tesserati FISO nelle prove di Campionato Italiano e Coppa Italia (individuale e staffetta). Ai fini del calcolo dei punteggi per la Classifica Nazionale di Società le staffette dovranno essere formate da Atleti agonisti tesserati per lo stesso Affiliato.
- 21.5 Al termine dell'ultimo anno agonistico precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea Nazionale la segreteria redigerà la Classifica Nazionale di Società, sommando i punteggi delle classifiche dei Campionati Italiani e della Coppa Italia di ogni specialità, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle.


Tabella punteggi Campionato Italiano di Società C-O

Class.	Cat. ELITE		Cat. A	Cat. B	Cat. C	JUNIOR		MASTER (fino a 45+)		MASTER (da 50+)
	Ind.	Staff.				Ind.	Ind.	Ind.	Staff.	
1°	30	60	20	10	5	30	60	15	30	10
2°	27	54	17	8	4	27	54	12	24	8
3°	24	48	14	7	3	24	48	10	20	7
4°	22	44	12	6	2	22	44	9	18	6
5°	21	42	11	5	1	21	42	8	16	5
6°	20	40	10	4	1	20	40	7	14	4
7°	19	38	9	3	1	19	38	6	12	3
8°	18	36	8	2	1	18	36	5	10	2
9°	17	34	7	1	1	17	34	4	8	1
10°	16	32	6	1	1	16	32	3	6	1
11°	15	30	5	1	1	15	30	2	4	1
12°	14	28	4	1	1	14	28	1	2	1
13°	13	26	3	1	1	13	26	1	2	1
14°	12	24	2	1	1	12	24	1	2	1
15°	11	22	1	1	1	11	22	1	2	1
16°	10	20	1	1	1	10	20	1	2	1
17°	9	18	1	1	1	9	18	1	2	1
18°	8	16	1	1	1	8	16	1	2	1
19°	7	14	1	1	1	7	14	1	2	1
20°	6	12	1	1	1	6	12	1	2	1
21°	5	10	1	1	1	5	10	1	2	1
22°	4	8	1	1	1	4	8	1	2	1
23°	3	6	1	1	1	3	6	1	2	1
24°	2	4	1	1	1	2	4	1	2	1
25°	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1
dal 26° in poi	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1

Tabella punteggi Campionato Italiano di Società MTB-O

Class.	Cat. ELITE		Cat. B	JUNIOR		MASTER	
	Ind.	Staff.		Ind.	Ind.	Staff.	Ind.
1°	30	60	15	30	60	15	30
2°	27	54	12	27	54	12	24
3°	24	48	10	24	48	10	20
4°	22	44	9	22	44	9	18
5°	21	42	8	21	42	8	16
6°	20	40	7	20	40	7	14
7°	19	38	6	19	38	6	12
8°	18	36	5	18	36	5	10
9°	17	34	4	17	34	4	8
10°	16	32	3	16	32	3	6
11°	15	30	2	15	30	2	4
12°	14	28	1	14	28	1	2
13°	13	26	1	13	26	1	2
14°	12	24	1	12	24	1	2
15°	11	22	1	11	22	1	2
16°	10	20	1	10	20	1	2
17°	9	18	1	9	18	1	2
18°	8	16	1	8	16	1	2
19°	7	14	1	7	14	1	2



20°	6	12	1	6	12	1	2
21°	5	10	1	5	10	1	2
22°	4	8	1	4	8	1	2
23°	3	6	1	3	6	1	2
24°	2	4	1	2	4	1	2
25°	1	2	1	1	2	1	2
dal 26° in poi	1	2	1	1	2	1	2

Tabella punteggi Campionato Italiano di Società SCI-O

Class.	ELITE	JUNIOR	MASTER
1°	30	30	15
2°	25	25	12
3°	22	22	11
4°	20	20	10
5°	19	19	9
6°	18	18	8
7°	17	17	7
8°	16	16	6
9°	15	15	5
10°	14	14	4
11°	13	13	3
12°	12	12	2
13°	11	11	1
14°	10	10	1
15°	9	9	1
16°	8	8	1
17°	7	7	1
18°	6	6	1
19°	5	5	1
20°	4	4	1
21°	3	3	1
22°	2	2	1
23°	1	1	1
dal 24° in poi	1	1	1

Per la staffetta, si raddoppia il punteggio previsto per ogni settore individuale.

Tabella punteggi Campionato Italiano di Società TRAIL-O

Class.	Categorie Open Elite e Paralimpici	Categorie Open B (ove prevista)
1°	30	1
2°	27	1
3°	24	1
4°	22	1
5°	21	1
6°	20	1
7°	19	1
8°	18	1
9°	17	1
10°	16	1
11°	15	1
12°	14	1
13°	13	1
14°	12	1

Alessandro Cherubini



15°	11	1
16°	10	1
17°	9	1
18°	8	1
19°	7	1
20°	6	1
21°	5	1
22°	4	1
23°	3	1
24°	2	1
25°	1	1
dal 26° in poi	1	1

21.6 In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove verrà assegnato, agli atleti interessati, il punteggio della posizione migliore, mentre all'atleta successivo sarà assegnato il punteggio relativo alla propria posizione. In caso di parità di punteggio tra due o più Società nella classifica finale, si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti dai propri atleti (maggior numero di primi posti, quindi maggior numero di secondi posti, e così via); in caso di ulteriore parità è previsto l'ex-aequo.

21.7 In base alla Classifica Nazionale di Società sarà assegnato il seguente numero di voti plurimi:

- n.15 voti: dal 1° al 10° posto;
- n.12 voti: dall'11° al 20° posto;
- n.9 voti: dal 21° al 30° posto;
- n.6 voti: dal 31° al 40° posto;
- n.3 voti: dal 41° al 50° posto;
- n.1 voto: dal 51° posto in poi.

21.8 Il calcolo dei voti plurimi è ben definito e non dà luogo a maggioranze precostituite.

21.9 In base a quanto disposto dall'art.4.2 comma 4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA, qualora gli Affiliati aventi diritto di voto siano superiori a 500, oltre al limite di cui al comma 21.7, non potrà essere assegnata ad un Affiliato una percentuale di voti superiori all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

Qualora gli Affiliati aventi diritto di voto siano inferiori a 500, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 15 volte il voto di base del Presidente che è pari a 7.

21.10 Qualora in applicazione dei criteri di assegnazione dei voti plurimi di cui ai commi precedenti risultasse in capo ad un Affiliato una percentuale o un numero di voti che superi il limite di cui ai precedenti commi, i voti attribuiti all'Affiliato saranno ridotti entro i predetti limiti.


Art.22 -- Convocazione e validità delle Assemblee

22.1 L'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

22.2 Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

22.3 La data dell'Assemblea Ordinaria Elettiva viene decisa e resa nota ufficialmente dal Consiglio Federale almeno 90 (novanta) giorni prima del suo svolgimento. Tra la data di spedizione della convocazione agli Affiliati e ai Tesserati da parte del Presidente e la data fissata per l'Assemblea devono intercorrere almeno 60 (sessanta) giorni.

22.4 La convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, deve essere inviata agli Affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r, nonché pubblicata sulla homepage del sito federale. Il comunicato di convocazione di una Assemblea deve contenere l'indicazione del



luogo, giorno e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Federale. A tal fine i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza.

22.5 Se si tratta di Assemblea Elettiva l'ordine del giorno dovrà prevedere espressamente l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso di Assemblea Elettiva le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

22.6 Avverso la tabella di assegnazione dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

22.7 In prima convocazione ogni Assemblea è valida con la presenza della metà degli aventi diritto al voto ai fini assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria Elettiva è valida qualora siano presenti almeno il 35% degli aventi diritto al voto fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 27. Le Assemblee Straordinarie non elettive, salvo i casi statutariamente previsti, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

22.8 L'Assemblea in seconda convocazione ha inizio almeno un'ora dopo la prima convocazione.

22.9 La FISO adotta sistemi di voto in forma elettronica secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura.

22.10 Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere nella votazione un numero di 5 (cinque) preferenze fra i candidati a Consigliere. Ogni rappresentante degli Atleti votante può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 2 (due) Atleti da eleggere. Ogni rappresentante dei Tecnici votante può esprimere nella votazione la preferenza per un solo Tecnico da eleggere.

22.11 Ai rappresentanti delle Società ed Associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati. Sono ammessi conseguentemente a votare per una unica quota.

Per il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i votanti (Presidenti di Società/Associazione o loro Delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici) possono esprimere una preferenza.

22.12 La Commissione verifica poteri e la Commissione Scrutinio per l'Assemblea Nazionale sono composte da tre membri nominati con delibera del Consiglio Federale. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla FISO d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio non possono essere designati tra i Candidati alle cariche federali, né tra i Componenti degli organi di giustizia competenti a giudicare sulle impugnazioni assembleari.

22.13 Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al Tribunale Federale.

Art.23 – Svolgimento. Modalità di delibera dell'Assemblea Nazionale

23.1 L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato nello Statuto. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

23.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi statutarialmente previsti. Il quorum Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero dei voti.

23.3 L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera mediante votazione, che può avvenire:

- per voto segreto;
- per appello nominale;
- per alzata di mano e contoprova;
- per acclamazione;
- utilizzando un sistema elettronico.

23.4 Nella Assemblea Ordinaria Elettiva il voto deve essere esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per



lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FISO adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle previste al precedente articolo 19.

- 23.5 Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche federali e per argomenti a carattere personale. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e contoprova, in tutti gli altri casi.
- 23.6 E' facoltà del Presidente dell'Assemblea richiedere il voto per appello nominale. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando vi sia la specifica richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto.
- 23.7 L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva procede con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Presidente, di Componente del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 23.8 Per l'elezione del Presidente è dichiarato eletto in ogni caso il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
- 23.9 Ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'elezione del Presidente federale e fatto salvo quanto previsto all'articolo 27.1, sono dichiarati componenti del Consiglio Federale i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti nella rispettiva categoria:
- A) n.7 (sette) Consiglieri in quota rappresentanti di Società/Associazioni eletti dai Presidenti di Società/Associazione o loro Delegati;
 - B) n.2 (due) Consiglieri in quota Atleti, eletti dai Rappresentanti di detta categoria;
 - C) n.1 Consigliere in quota Tecnici, eletto dai Rappresentanti di detta categoria.
- 23.10 In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà ad un voto di ballottaggio tra i due o più Candidati e successivamente, in caso di nuova parità, sarà dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla FISO.
- 23.11 Le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali del presente articolo si applicano anche per le elezioni degli Organi Regionali e Provinciali.
- 23.12 Le Assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi a quanto previsto dal presente Statuto.
- 23.13 Tutte le deliberazioni, per le quali non sia previsto diversamente dal presente Statuto, devono riportare la maggioranza dei voti validi presenti o rappresentati all'atto della verifica poterli. Nel caso di parità di voti validi a favore e contro, la proposta viene rimessa in votazione, qualora la parità persista, sarà considerata approvata.
- 23.14 Le norme di svolgimento delle Assemblee sono previste nel Regolamento Organico.

Art. 24 – Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

24.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, i componenti delle cariche federali nazionali nel seguente ordine:
 - Il Presidente Federale;
 - i Componenti del Consiglio Federale;
 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- b) provvede, in occasione delle elezioni di cui al punto precedente, all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale da sottoporre a verifica della medesima Assemblea a conclusione del quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
- c) Nomina il Presidente Onorario e i Membri Emeriti fra coloro che abbiano acquisito meriti eccezionali nello sviluppo dello Sport Orientamento;
- d) Delibera su altri argomenti posti all'Ordine del giorno.



Art.25 – Attribuzioni dell’Assemblea Nazionale Straordinaria

25.1 L’Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni se richiesta:

- a) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- b) dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
- c) dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni tesserati presso Società/Associazioni aventi diritto al voto.

25.2 L’Assemblea Nazionale Straordinaria viene convocata per:

- 1) l’elezione del Presidente della Federazione nelle ipotesi di dimissioni o vacanza verificatesi prima dell’ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto;
- 2) l’elezione del Consiglio Federale nelle ipotesi di dimissioni o vacanza verificatesi prima dell’ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di reintegrazione, ma solamente nel caso in cui non sia possibile provvedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti ed altresì per l’integrazione o integrale rinnovo dei membri degli Organi Collegiali nelle ipotesi previste;
- 3) deliberare la modifica o la revisione dello Statuto secondo quanto previsto dall’Art. 26;
- 4) approvare il bilancio di esercizio della FISO, in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci approvati dal Consiglio Federale;
- 5) deliberare lo scioglimento della FISO o l’eventuale aggregazione in un unico soggetto giuridico con altre FSN o DSA. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico tra Federazioni e/o DSA dovranno essere previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle discipline previste all’art.3.1 del presente Statuto, nonché la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli Affiliati e Tesserati;
- 6) deliberare su altri argomenti, purché posti all’ordine del giorno.

25.3 Per l’Assemblea Nazionale Straordinaria vale quanto previsto per le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive, salvo quanto specificato di seguito. Per quanto riguarda il caso previsto al punto 3) del comma 2 del presente articolo le modalità di svolgimento e dell’iter sono disciplinate dall’art.26 del presente Statuto.

25.4 Per quanto riguarda il caso previsto al punto 4) del comma 2 del presente articolo hanno diritto a partecipare alla votazione solamente i Presidenti di Società/Associazione o loro Delegati. In questo caso, il bilancio si intende approvato con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti.

25.5 L’Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere celebrata entro 90 giorni dal momento in cui la Segreteria Generale riceve la richiesta da parte degli Aventi diritto ex Art.25.1 del presente Statuto e convocata almeno 60 giorni prima della data di effettuazione. Nel casi previsti dall’Art.25.2, n.1) e n.2) dello Statuto la copertura dei posti vacanti potrà essere effettuata in occasione della prima Assemblea utile tenuta dalla Federazione dopo l’evento che ha causato la vacanza. Nella sola ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo, l’Assemblea Straordinaria dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro il termine massimo di 90 giorni dal verificarsi dell’evento che ha compromesso detta funzionalità e convocata almeno 60 giorni prima della data di effettuazione.

25.6 L’atto formale di convocazione di un’Assemblea Nazionale Straordinaria è in ogni caso adottato dal Presidente Federale (oppure dal Vice Presidente Vicario solamente nel caso di impedimento o dimissioni del Presidente Federale).

25.7 L’Assemblea Nazionale Straordinaria non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art. 26 – Modifiche allo Statuto

26.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate da:

- a) dal Consiglio Federale;



- b) dagli Affiliati che dispongano almeno della metà più uno dei voti calcolati al termine del precedente anno sportivo.
- 26.2 Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia di propria iniziativa, sia su richiesta degli aventi diritto, per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
- 26.3 La Segreteria Generale provvederà ad informare le Società/Associazioni sulle modifiche proposte entro o in concomitanza con la convocazione.
- 26.4 L'Assemblea Nazionale Straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno i 3/5 degli aventi diritto al voto ai fini assembleari; in seconda convocazione è validamente costituita con un *quorum* non inferiore al 20%.
- 26.5 Le proposte di modifica dello Statuto vengono deliberate con la maggioranza favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti, anche per delega.
- 26.6 Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte degli organi competenti del CONI.

Art. 27 - Il Presidente

- 27.1 Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Generale anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 27.2 I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto *quorum costitutivo* dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero dei voti.
- 27.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale della FISO in ambito nazionale ed internazionale e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. In particolare:
- convoca e presiede il Consiglio Federale e la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali, predisponendone l'Ordine del Giorno;
 - convoca le Assemblee Nazionali indette, salvo i casi statutariamente previsti;
 - è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento generale della FISO, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale;
 - esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguitamento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I e sentito il Consiglio Federale;
 - sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti del Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale Federale, della Corte federale di appello e del Procuratore federale;



- controlla l'operato di tutti gli Organi e strutture della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;
- assegna compiti specifici all'interno del Consiglio Federale;
- predisponde la relazione sull'attività e sui programmi che accompagna il bilancio preventivo e d'esercizio.

27.4 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al precedente Art. 25, comma 5) del presente Statuto.

27.5 Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra.

27.6 Il Presidente è competente a concedere il provvedimento di grazia, qualora sia stata scontata almeno metà della pena inflitta dai competenti Organi di Giustizia, e purché non riguardino sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non sono decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

27.7 Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili. Il Presidente può adottare deliberazioni in caso di urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte al Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. Accertata la sussistenza dell'urgenza, il Consiglio Federale legittima la deliberazione del Presidente ratificandola.

Art. 28 - I Vice Presidenti

28.1 I Vice Presidenti sono nominati nel corso della prima seduta successiva all'Assemblea Elettiva dal Consiglio Federale in numero non superiore a due e coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

28.2 Qualora siano stati nominati due Vice Presidenti, il Presidente sceglierà fra di loro il Vice Presidente Vicario.

28.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, e, qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente divengano definitive, provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Qualora, per qualsiasi ragione, il Vice Presidente Vicario sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, le stesse vengono assunte dall'altro Vice Presidente.

Art. 29 - Il Consiglio Federale – Composizione e decadenza

29.1 Il Consiglio Federale è composto:

- dal Presidente;
- da 10 (dieci) membri di cui 7 (sette) in rappresentanza degli Affiliati, 2 (due) in rappresentanza degli Atleti e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici.

29.2 Nel Consiglio Federale o nei Consigli di settore di natura elettiva in funzione della struttura degli organi direttivi federali, deve essere assicurata la presenza di genere diverso, sia con equa rappresentanza di atlete ed atleti, che con la presenza, comunque in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

29.3 Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. I componenti del Consiglio Federale restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

29.4 I Consiglieri Federali decadono dopo tre assenze consecutive e non giustificate. Il Consiglio Federale ed il Presidente Federale decadono anche nei seguenti casi:



Alessandro Cherubini



- 1) dimissioni del Presidente. In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di impossibilità dichiarata di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche;
- 2) impedimento definitivo del Presidente. In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche;
- 3) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, in quanto presentate nell'arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, il quale resterà in prorogatio con le competenze limitate agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche.

29.5 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali, sia a livello centrale che territoriale, sono irrevocabili. Le vacanze nell'ambito del Consiglio Federale vengono coperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora ciò non sia possibile, la copertura dei posti vacanti si potrà effettuare con nuove elezioni da tenersi in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatorilmente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, rispettando, comunque, le quote di rappresentanti dei Presidenti di Società/Associazioni, degli Atleti e dei Tecnici come previste all'Art. 23.9.

29.6 La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 30- Convocazione del Consiglio Federale

- 30.1 Il Consiglio Federale viene convocato:
 - a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 30.2 Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Segretario Generale che redige il verbale.
- 30.3 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte all'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.
- 30.4 Approva a maggioranza dei presenti con il voto determinante del Presidente, o di chi presiede la riunione, in caso di parità. Il voto non è delegabile.
- 30.5 L'avviso di convocazione del Consiglio Federale dovrà essere inviato a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) o raccomandata A/R almeno 10 (dieci) giorni solari prima della data fissata per la riunione, con l'Ordine del Giorno redatto dal Presidente Federale e la documentazione a corredo della materia da trattare. In caso di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso minore, ma non inferiore a 5 (cinque) giorni solari.
- 30.6 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio federale si tengano anche con modalità a distanza, facendo ricorso alle tecnologie disponibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno. Eventuali modalità di registrazione delle riunioni svolte con modalità a distanza vengono adottate con apposita delibera del Consiglio Federale. In questo caso la riunione si considera tenuta presso la sede federale di Trento.
- 30.7 Alle riunioni del Consiglio devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti della FISO che svolgono incarichi nella federazione internazionale.

Alessandro Cherubini



Art. 31 Competenze del Consiglio Federale

- 31.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti per assicurare il buon andamento dell'attività federale.
- 31.2 Il Consiglio verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
- 31.3 Sono compiti del Consiglio Federale:
 - a) emanare, modificare e abrogare tutti i Regolamenti Federali. I Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e il Regolamento di Giustizia saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) determinare ed assegnare l'ammontare dei contributi ai Comitati Regionali e/o Provinciali e/o ai Delegati Regionali e/o Provinciali;
 - c) deliberare le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento;
 - d) deliberare sulle richieste di denominazione, di modifiche della denominazione, di fusione e di incorporazione degli Affiliati inoltrate secondo le procedure stabilite dal Regolamento Organico;
 - e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - f) trattare gli affari generali della Federazione e prendere tutte le decisioni necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione Federale, nonché il conseguimento degli scopi statutari, escluso quanto di competenza dell'Assemblea;
 - g) deliberare l'affiliazione o la riaffiliazione delle Società/Associazioni ed effettuarne il riconoscimento ai fini sportivi;
 - h) stilare il calendario nazionale ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
 - i) indire di regola le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno predisposto dallo stesso Consiglio Federale. Il Consiglio Federale predisporre l'ordine del giorno su richiesta dei proponenti nei casi dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui all'Art.25;
 - j) indire l'Assemblea per la costituzione dei nuovi Comitati Regionali e Provinciali;
 - k) nominare i componenti la Commissione Federale di Garanzia;
 - l) nominare il Giudice Sportivo Nazionale, il Tribunale Federale, la Corte Federale di Appello, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia;
 - m) nominare il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto rispettivamente su proposta del Presidente Federale e previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia;
 - n) nominare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali;
 - o) costituire e/o nominare le Commissioni Federali;
 - p) disporre per gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e oltreché per gravi o ripetute violazioni all'Ordinamento Sportivo, lo scioglimento degli Organi Territoriali, provvedendo alla nomina di un Commissario Straordinario che procederà entro 90 gg. alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche;
 - q) assumere personale, nominare procuratori, determinandone poteri, compiti e attribuzioni;
 - r) provvedere ad approvare il bilancio di previsione entro il 30 Novembre di ciascun anno, le relative variazioni;
 - s) provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 Aprile di ciascun anno per poi sottoporlo all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
 - t) ratificare i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
 - u) concedere amnistie e/o indulti, determinando i limiti del provvedimento;
 - v) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per l'elezione dei componenti i propri Organi direttivi;

Alessandro Cherubini



- w) decidere di questioni su cui non dispongono né lo Statuto, né i Regolamenti Federali e che non rientrano tra quelle di competenza degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia, dell’Ufficio del Procuratore Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- x) proporre l’attribuzione del titolo di “membro onorario della FISO”;
- y) approvare un prospetto annuale di spesa e un rendiconto consuntivo delle attività paraolimpiche che dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CIP per l’approvazione.

31.4 Le funzioni esclusive del Consiglio Federale non sono delegabili.

TITOLO IV ALTRI ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 32 – Il Segretario Generale

32.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.

32.2 Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della FISO e ne è direttamente responsabile. Prende parte, nella sua qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e cura la redazione dei verbali.

32.3 Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FISO;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FISO;
- d) coordina l’attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FISO;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

33.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall’Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall’Autorità di Governo con delega allo Sport, in conformità alla normativa vigente e dura in carica quattro anni. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, eletti e di nomina, devono essere iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

33.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi Centrali e Territoriali della FISO, effettua verifiche sulla contabilità generale della Federazione almeno ogni tre mesi e vigila sul rispetto della legge e delle norme statutarie. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.

33.3 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale e degli organi deliberanti della Federazione che adottino provvedimenti amministrativi. A tal fine deve essere sempre formalmente invitato dalla Segreteria Federale o dal Presidente Federale.





33.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

33.5 I Revisori dei Conti possono anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture territoriali della FfSO. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

33.6 In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla fine del quadriennio olimpico.

33.7 I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'ufficio. Decadono, altresì, in caso di mancata presenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Federale o in caso di cancellazione o sospensione dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

33.8 Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.

33.9 Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti.

33.10 Un componente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà delegato a revisionare l'attività paralimpica.

Art. 34 – Commissione Federale di Garanzia

34.1 La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e la Procura Federale.

34.2 Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

34.3 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestò l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art.3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Alessandro Cherubini



Art. 35 – Ufficio del Procuratore Federale

- 35.1 Presso la Federazione è istituito l’Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia centrali della Federazione.
- 35.2 L’Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Federale Aggiunto.
- 35.3 Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 35.4 Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 35.5 Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore Federale e sostituisce il Procuratore Federale in caso d’impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
- 35.6 Gli incarichi presso l’Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art.36 - Nomina e attribuzioni dell’Ufficio del Procuratore Federale

- 36.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell’ordine e i dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 36.2 Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 36.3 Le attribuzioni del Procuratore Federale, l’esercizio dell’azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

TITOLO V

ORGANI CONSULTIVI e ORGANI TECNICI FEDERALI

Art. 37- Il Consiglio di Presidenza Federale

- 37.1 Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
- 37.2 Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente vicario e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti. Ove tra i componenti eletti non siano già presenti il Consigliere dei Tecnici e un Consigliere degli Atleti, il Consiglio di Presidenza dovrà essere integrato con la loro designazione.
- 37.3 Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all’ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art.38 - La Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali

- 38.1 La Consulta dei Presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale e dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.
- 38.2 Vi partecipano di diritto tutti i Presidenti di Comitato Regionale, i Commissari Straordinari Regionali ed i Delegati Regionali in carica.
- 38.3 Deve essere convocata almeno due volte all’anno dal Presidente Federale.
- 38.4 Sono compiti della Consulta:
- verificare l’attività agonistica, promozionale e formativa nelle diverse realtà periferiche;



- b) individuare e proporre soluzioni alle specifiche problematiche regionali;
- c) formulare proposte e suggerimenti per la programmazione dell'attività federale.

38.5 I pareri consultivi e le indicazioni espressi dalla Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali devono essere oggetto di ordine del giorno di un Consiglio Federale.

Art. 39 – Le Commissioni Federali

39.1 Il Consiglio Federale provvede alla costituzione ed alla nomina di Commissioni, di norma all'inizio di ogni quadriennio.

39.2 La composizione, i compiti e le prerogative di carattere generale di tali Commissioni sono stabiliti nel Regolamento Organico.

39.3 Le Commissioni sono automaticamente sciolte in caso di decadenza del Consiglio Federale.

TITOLO VI **ORGANI FEDERALI TERRITORIALI**

Art. 40 – L'Assemblea Regionale

40.1 L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale nell'ambito della Regione e si riunisce in sessione Ordinaria e Straordinaria. È indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente Regionale.

40.2 L'Assemblea Regionale è composta dai:

- 1) Presidenti (o loro Delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla FISO) delle Società/Associazioni affiliate alla FISO, con sede nel territorio della Regione ed aventi diritto a voto;
- 2) Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici della Regione democraticamente eletti all'interno della stessa Società/Associazione. In caso di impedimento i rappresentanti di Atleti e Tecnici possono essere sostituiti dal primo Atleta e/o tecnico dei non eletti della stessa Società. Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dall'Art. 18.4 del presente Statuto.

40.3 L'Assemblea Regionale Ordinaria ha carattere elettivo. Si tiene ogni quattro anni e deve avere luogo entro il 15 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva.

40.4 L'Assemblea Regionale ordinaria Elettiva:

- elegge il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- vota la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio medesimo;
- delibera su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

40.5 Nell'Assemblea Regionale Elettiva si procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato Regionale nella misura di:

- n. 5 (cinque) Consiglieri eletti dagli affiliati della Regione con diritto a voto;
- n. 2 (due) Consiglieri eletti dai rappresentanti degli Atleti nell'ambito di detta categoria;
- n. 1 (uno) Consigliere eletto dai rappresentanti dei Tecnici nell'ambito di detta categoria.

40.6 L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere indetta in caso di:

- richiesta sottoscritta e motivata dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
- richiesta sottoscritta e motivata dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto;
- richiesta sottoscritta e motivata dalla metà più uno dei Componenti il Comitato Regionale;
- decadenza anticipata del Comitato Regionale per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale o per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale per ricostituire od eleggere i singoli membri o l'intero organo.

40.7 Nelle Assemblee Regionali hanno diritto di voto:

- I Rappresentanti delle Società/Associazioni che hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa a voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni

affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 50. In caso contrario non sono ammesse deleghe;

- i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.

40.8 Nelle Assemblee Elettive, ogni Rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere, nella votazione un numero di 3 preferenze fra i candidati a Consigliere.

40.9 Ogni Rappresentante degli Atleti, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 2 Consiglieri-Atleta, da eleggere.

40.10 Ogni Rappresentante dei Tecnici, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 1 Consigliere-Tecnico, da eleggere.

40.11 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art. 41 - I Comitati Regionali

41.1 I Comitati Regionali sono istituiti nelle Regioni dove esistano almeno 10 (dieci) Società/Associazioni affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Federale deve indire l'Assemblea per la costituzione degli Organi del Comitato Regionale, fissando la data dell'Assemblea Regionale.

41.2 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale eletto dall'Assemblea Regionale. È costituito da 8 (otto) Consiglieri, in rappresentanza delle 3 (tre) componenti dell'Assemblea e dura in carica 4 (quattro) anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico.

41.3 Il Presidente del Comitato Regionale e i Consiglieri Regionali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

41.4 Nella Regione Trentino Alto Adige e nella Regione Valle d'Aosta verranno costituiti rispettivamente nella provincia di Trento, nella provincia di Bolzano e nella provincia d'Aosta proprie Strutture Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi Territoriali a livello regionale.

41.5 Il Comitato Regionale ha il compito di applicare, nell'ambito della propria Regione, i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali e del CONI e di deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su tutte le materie (ad es. promozione, impianti, organizzazione gare,) riguardanti la propria regione, anche attraverso i Comitati Provinciali qualora in essa esistenti, dei quali coordinano le iniziative.

41.6 Il Comitato Regionale provvede a stilare i calendari delle manifestazioni regionali e, ove non esista il Comitato Provinciale, anche delle manifestazioni provinciali ed inoltre a programmare ed organizzare l'attività sportiva, formativa e promozionale regionale.

41.7 Il Comitato Regionale esprime parere obbligatorio sulle richieste di organizzazione di gare internazionali e nazionali prima che il Consiglio Federale predisponga il calendario.

41.8 In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione di singoli Consiglieri e per quanto altro non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale.

41.9 Il Comitato Regionale elegge tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti Provinciali o loro Delegati.

41.10 Il Comitato Regionale designa inoltre un Direttore Tecnico, un Responsabile degli Impianti ed un Responsabile per la Formazione, ed attribuisce altri eventuali incarichi suggeriti dalle esigenze federali regionali.

41.11 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate dall'art. 41.1 per la durata di un anno, il Consiglio Federale provvederà allo scioglimento del Comitato e nominerà un Delegato Regionale.

Art. 42 - Il Presidente del Comitato Regionale

- 42.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Regionale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale avendone predisposto l'Ordine del Giorno e risponde del funzionamento del Comitato nei confronti del Presidente Federale, degli organi Federali Centrali, nonché dell'Assemblea Regionale.
- 42.2 Il Presidente Regionale può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che dovranno essere da quest'ultimo ratificati, una volta verificata l'urgenza. In caso di impedimento temporaneo o assenza viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
- 42.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art.43- Le Assemblee Provinciali

- 43.1 L'Assemblea Provinciale è composta da:
- i Presidenti (o loro Delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla FISO) delle Società/Associazioni affiliate del Comitato Provinciale aventi diritto a voto;
 - gli Atleti ed i Tecnici delle Società/Associazioni della provincia.
- 43.2 Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18.4. Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe.
- 43.3 Al termine del quadriennio olimpico l'Assemblea Provinciale procede all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale con votazioni distinte, separate, successive ed a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto i componenti l'Assemblea di cui al comma 43.1).
- 43.4 Le Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale e Regionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali. L'Assemblea Provinciale deve svolgersi nei 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, con convocazione inviata almeno 10 prima della sua effettuazione. Per quanto riguarda le preferenze da esprimere valgono le norme dettate per l'Assemblea Nazionale Elettiva. Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art. 44 - I Comitati Provinciali

- 44.1 I Comitati Provinciali sono costituiti dalle Società/Associazioni che esplicano la loro attività in ambito provinciale.
- 44.2 La loro costituzione è possibile nelle Province con almeno 10 (dieci) Società/Associazioni regolarmente affiliate alla FISO ed aventi diritto a voto. Al verificarsi di tali condizioni di cui al comma precedente il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale o del Delegato Provinciale o su richiesta di almeno la metà delle Società/Associazioni affiliate nell'ambito della provincia aventi diritto a voto indice l'Assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Provinciale, fissando la data dell'Assemblea Provinciale.
- 44.3 Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero di 5 (cinque) Consiglieri, di cui n.3 (tre) rappresentanti di Società/Associazione, n. 1 (uno) rappresentante degli Atleti e n. 1 (uno) rappresentante dei Tecnici.
- 44.4 Il Presidente del Comitato Provinciale e i Consiglieri Provinciali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 44.5 In materia di decadenza del Consiglio Provinciale o di sostituzione di singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie nell'ambito del Consiglio Federale.
- 44.5 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate all'art. 44.2 per la durata di un anno, il Consiglio Federale scioglierà il Comitato Provinciale e procederà, su proposta del Comitato Regionale alla nomina di un Delegato Provinciale.

44.6 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano il Consiglio Federale, in quanto compatibili.

Art. 45 I Presidenti dei Comitati Provinciali

- 45.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Provinciale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale.
- 45.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Provinciale tra i Consiglieri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente. In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art.46 - I Delegati Regionali e Provinciali

- 46.1 Il Delegato può essere nominato sia per la Regione che per la Provincia, ove non esista un numero sufficiente di Società/Associazioni Sportive per dare vita ad un Comitato Regionale o Provinciale o venga meno tale numero.
- 46.2 I Delegati Regionali e Provinciali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale. I Delegati Provinciali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio/Delegato Regionale. La nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inadempienza dei successivi commi del presente articolo.
- 46.3 Compito del Delegato è quello di rappresentare la FISO a livello regionale e/o provinciale nei rapporti istituzionali, di promuovere lo sport dell'orientamento e di avviare e sostenere l'attività nella zona di sua pertinenza sino a raggiungere il numero sufficiente di Società/Associazioni sportive affiliate al fine di consentire l'istituzione dei rispettivi Comitati.
- 46.4 Il Delegato Regionale ed il Delegato Provinciale, quest'ultimo tramite il competente Comitato Regionale, devono inviare a fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito dei rispettivi mandati per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 46.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta e provvederà alla nomina dei nuovi Delegati.

Art.47 - I Commissari Straordinari

- 47.1 Il Consiglio Federale può disporre lo scioglimento degli Organi Federali Territoriali per irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo.
- 47.2 In tali casi procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Entro il termine di 90 giorni provvede affinché sia celebrata l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- 47.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Commissari, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta.

Titolo VII

ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA e ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

Art.48 - Principi Generali della Giustizia Sportiva Federale

- 48.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 48.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

- 48.3 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 48.4 Per quanto non espressamente disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 48.5 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.
- 48.6 I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 48.7 La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 48.8 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 48.9 La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 48.10 E' prevista la riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente ad emettere il provvedimento è la Corte Federale di Appello.
- 48.11 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- 48.12 In materia di doping si rinvia per esteso alle vigenti norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CONI o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
- 48.13 I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non si applicano nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme sportive antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (Art.6.4 dei Principi di Giustizia Sportiva).
- 48.14 I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della FISO.
- 48.15 La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art.49 - Sistema di giustizia – Collegio di Garanzia dello Sport

- 49.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e i Tesserati.
- 49.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.
- 49.3 Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 49.4 Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art.50 - Istituzione, nomina e attribuzioni del Giudice Sportivo

- 50.1 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale.
- 50.2 Il Giudice Sportivo Nazionale si compone di un membro effettivo ed un membro supplente, ferme restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16 del Codice della Giustizia Sportiva di istituire dei Giudici Sportivi territoriali.
- 50.3 Il Giudice Sportivo Nazionale Effettivo e quello Supplente sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo
 - dottori commercialisti
 - laureati in giurisprudenza.

50.4 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

50.5 Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

50.6 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art.51 - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

- 51.1 Le attribuzioni del Giudice sportivo Nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art.52 - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

- 52.1 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
- 52.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

52.3 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

52.4 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

Art.53 – Attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento: rinvio

53.1 Le attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art.54 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

54.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali. I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

54.2 I componenti del Tribunale Federale e i componenti della Corte Federale d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

54.3 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

54.4 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

54.5 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di cinque componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

54.6 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art.55 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

55.1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale

Art.56 – Arbitrato federale

56.1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali o nei casi di cui all'articolo 49 del presente Statuto, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

56.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale d'Appello.

56.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il

dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

56.4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

56.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Titolo VIII **ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI**

Art. 57 - Eleggibilità

57.1 Possono accedere alle cariche federali, centrali e territoriali, elette o di nomina, le persone maggiorenni che abbiano i seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della FISO, delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate, di Enti di promozione sportiva o da parte dell'organismo internazionale di riferimento purché unico;
- essere tesserati FISO ad esclusione dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- non possedere un reddito che derivi per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome di altri direttamente o indirettamente collegata alla gestione della Federazione.

57.2 Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.

57.3 È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

57.4 Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

57.5 Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione al CONI, che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità ad ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal

CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

- 57.6 Per l'eleggibilità degli Atleti e dei Tecnici nell'ambito della quota loro spettante in seno agli Organi Direttivi federali è richiesto che siano soggetti maggiorenni in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Per gli Atleti è necessario che gli stessi abbiano preso parte nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a competizioni di livello nazionale o almeno regionale. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 57.7 La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 57.8 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle assemblee Regionali e ai relativi organi federali territoriali.
- 57.9 Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. La FISO può prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.

Art.58 - Incompatibilità

- 58.1 La carica di componente degli Organi centrali e degli Organi territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FISO.
- 58.2 La carica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della FISO.
- 58.3 La carica di Presidente e di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 58.4 La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale.
- 58.5 La carica di componenti degli organi di giustizia, previste dal presente Statuto, sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale della FISO.
- 58.6 La qualifica di Ufficiale di Gara (cioè di componente della Giuria di Gara, compreso l'Arbitro che presiede la Giuria), qualora sia in attività di servizio continuativo, è incompatibile con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale della FISO, nonché con la qualifica di tecnico.
- 58.7 Qualora venga a verificarsi una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo, l'interessato dovrà optare, esclusivamente tramite Raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Segreteria Federale, per una delle due cariche entro 15 giorni dal verificarsi di detta situazione. Trascorso tale termine senza che la opzione sia stata esercitata, si avrà l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
- 58.8 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 59 – Presentazione delle candidature

- 59.1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche Federali elettive centrali o territoriali debbono porre la propria candidatura indicando la carica per la quale vogliono candidarsi. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
- 59.2 La candidatura per le cariche federali elettive centrali dovrà essere redatta in forma scritta, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria Generale con raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata e per conoscenza al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza, entro 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva.



59.3 La candidatura per le cariche federali elettive territoriali dovrà essere redatta in forma scritta, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale (o al Delegato regionale e/o provinciale) con raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata, che provvederà ad avvisare immediatamente la Segreteria Generale prima dello svolgimento dell'Assemblea. Per tutte le candidature inviate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di spedizione.

59.4 I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità, il possesso dei requisiti di cui all'art.57 del presente Statuto.

59.5 Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

59.6 Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

Art.60 – Durata delle cariche

60.1 Tutte le cariche federali elettive durano quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi di cui fanno parte, fatto salvo quanto disposto al precedente art.22, comma 2, nell'eventualità in cui l'Assemblea elettiva si sia celebrata nei sei mesi antecedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici.

Titolo IX GESTIONE FINANZIARIA

Art.61 - Patrimonio

61.1 Il patrimonio della FISO è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

61.2 Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 62 - Esercizio Finanziario

62.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

62.2 La gestione della FISO è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrate), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

62.3 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrate) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.

62.4 Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento nei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

62.5 In caso di parere negativo sul bilancio da parte del Collegio dei Revisori della FISO o in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà tenersi nei 90 (novanta) giorni successivi l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del bilancio ex Art.25.2, n.4).

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 - Regolamenti Federali

- 63.1 L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate da regolamenti.
- 63.2 Le norme di attuazione dello Statuto sono contenute nel Regolamento Organico.
- 63.3 Le norme per il funzionamento degli Organi di Giustizia e la Procura Federale sono contenute nel Regolamento di Giustizia.
- 63.4 Le norme sulla tutela sanitaria sono raccolte nel Regolamento Sanitario.
- 63.5 I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale e, limitatamente ai regolamenti per l'attuazione dello Statuto, al Regolamento di Giustizia e al Regolamento Sanitario, perché abbiano efficacia devono essere sottoposti all'approvazione, ai fini sportivi, del CONI, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 63.6 I Regolamenti vengono pubblicati negli atti ufficiali.

Art. 64 - Proposta di scioglimento della Federazione

- 64.1 Lo scioglimento della Federazione deve avvenire secondo le disposizioni del Codice Civile.
- 64.2 Per deliberare lo scioglimento della FISO e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

Art. 65 - Cariche Onorarie

- 65.1 Ai Presidenti Federali cessati dalla carica e ad altri dirigenti che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della FISO, può essere attribuito il titolo di "Membro Onorario della FISO". Il titolo è conferito con deliberazione dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio Federale.
- 65.2 I membri onorari della FISO sono invitati alle Assemblee Nazionali, nelle quali hanno diritto di parola, ma non di voto.

Art. 66 – Disposizioni finali

- 66.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.